

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1022/2011 DELLA COMMISSIONE**del 14 ottobre 2011****concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva ciclanilide conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20 e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La sostanza attiva ciclanilide era iscritta nell'allegato I alla direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽²⁾, per un periodo che scade il 31 ottobre 2011.
- (2) Per consentire ai richiedenti di elaborare le loro domande e alla Commissione di valutarle e decidere in merito, la suddetta iscrizione è stata estesa fino al 31 dicembre 2015 dalla direttiva 2010/77/UE, del 10 novembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto concerne le scadenze dell'iscrizione di determinate sostanze attive nell'allegato I ⁽³⁾.
- (3) A norma dell'articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la suddetta sostanza era stata iscritta nella parte A dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate ⁽⁴⁾ e si deve quindi presumere che sia stata approvata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (4) La Commissione non ha però ricevuto domande relative alla sostanza attiva in questione e la scadenza prevista per la presentazione di dette domande dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze ⁽⁵⁾ è stata superata.

(5) Di conseguenza, l'approvazione della suddetta sostanza attiva non viene rinnovata e la sostanza va tolta dalla parte A dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 a partire dalla data in cui la sua approvazione sarebbe scaduta se non fosse stata estesa dalla direttiva 2010/77/UE.

(6) Gli Stati membri devono poter disporre del tempo necessario a revocare le autorizzazioni concesse per i prodotti fitosanitari contenenti ciclanilide.

(7) Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda relativa a tale sostanza a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Mancato rinnovo dell'approvazione**

L'approvazione della sostanza attiva ciclanilide non è rinnovata.

*Articolo 2***Disposizioni transitorie**

Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari contenenti ciclanilide siano ritirate entro il 30 aprile 2012.

*Articolo 3***Periodi di tolleranza**

Gli eventuali periodi di tolleranza concessi dagli Stati membri ai prodotti fitosanitari contenenti ciclanilide scadono il 31 ottobre 2012 per quanto riguarda la vendita e la distribuzione e il 31 ottobre 2013 per quanto riguarda lo smaltimento, lo stoccaggio e l'utilizzo delle scorte esistenti.

*Articolo 4***Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011**

La parte A dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata in conformità all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.⁽²⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.⁽³⁾ GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 48.⁽⁴⁾ GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 10.

*Articolo 5***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2011

Per la Commissione
Il presidente
 José Manuel BARROSO

ALLEGATO

La riga 21 della parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è sostituita dalla seguente:

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
«21	Ciclanilide N. CAS 113136-77-9 N. CIPAC 586	Non disponibile	960 g/kg	1 ^o novembre 2001	31 ottobre 2011	Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore. L'impurezza di 2,4-dicloroanilina (2,4-DCA) nella sostanza attiva prodotta industrialmente non deve essere superiore a 1 g/kg. Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 29 giugno 2001.»

(*) Ulteriori dettagli sull'identità e le specifiche delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.